+

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 12 **del Registro** **Data** 30/01/2017	Oggetto: Approvazione schema di convenzione da stipulare con Enti gestori di Comunità Alloggio per disabili psichici.

L'anno duemiladiciassette giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 12:30
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	**Marotta Cosimo**	**Sindaco**	X	
2	**Cardaci Calogero**	**Vice Sindaco**	X	
3	**Rapisarda Mario**	**Assessore**	X	
4	**Romano Luana**	**Assessore**	X	
5				

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Francesca Sinatra.**
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;
Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.
Vista la proposta di deliberazione n. 06 del 30-01-2017 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;
fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
con votazione unanime e palese.

Delibera

1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo..

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA
(Ufficio Servizi Sociali)

N. del Registro **Data**	**Oggetto**: Approvazione schema di convenzione da stipulare con Enti gestori di Comunità Alloggio per disabili psichici.

Su proposta del Sindaco Geom. Cosimo Marotta

Visto

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

li 30.01.2017 ~~18/08/2016~~

Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li, 30.01.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA
(Ufficio Servizi Sociali)

Proposta di deliberazione n.06 del 30-01-2017

Oggetto: Approvazione schema di convenzione da stipulare con Enti gestori di Comunità Alloggio per disabili psichici.

Il Sindaco

VISTI gli articoli 20 e 23 della L:R. 9/05/1986, n. 22 i quali prevedono che i Comuni, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali stipulino convenzione con enti del privato sociale, debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. 22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo articolo 28;

RILEVATO che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici, per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, si deve assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

CONSIDERATO che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale hanno nel passato, e sin dalla data di attivazione del servizio di assistenza ai disabili psichici, indotto l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei soggetti psichiatrici, in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale;

VISTO che alla data odierna risultano scadute tutte le convenzioni stipulate da questo Comune con gli enti che gestiscono le Comunità Alloggio per disabili Psichici;

VISTO che in atto risulta ricoverato, in assenza di convenzione un soggetto disabile psichico presso la Comunità Alloggio gestite dagli Enti Assistenziali di seguito indicati, per cui si rende necessario garantirne il mantenimento in struttura e disciplinare i rapporti contrattuali assicurando il servizio attraverso nuovo atto convenzionale:

- Cooperativa Sociale " Le Ali della Speranza Padre Pio" con sede in via Roma n. 77 - Ramacca

VISTA la circolare 14 giugno 2000, n.3 dell'Assessorato Enti Locali (GURS n. 32 del 7 luglio 2000) recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-Assistenziali dei disabili Mentali" che prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

CONSIDERATA la necessità, per le esigenze di contenimento dei costi di gestione connessi allo stato di difficoltà finanziario dell'Ente e in conseguenza, altresì, della costante progressiva riduzione dei finanziamenti regionali di rimborso per la specifica finalità di dover ridefinire il corrispettivo del servizio rispetto agli standard regionali attraverso libera contrattazione tra le parti;

VISTO che, l'Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di colloqui con i rappresentanti della struttura nella quali risulta ricoverato, sulla base di precedenti atti convenzionali scaduti, un disabile psichico in carico all'Ente Comune, al fine della rivisitazione del corrispettivo da erogare per il corrente anno;

RITENUTO pertanto opportuno procedere a formale stipula di convenzione con lo stesso Ente gestore della struttura residenziale presso cui si trova ricoverato un utente disabile psichico con retta a parziale carico di questo Comune, al fine di garantirne il mantenimento presso le strutture anzidette;

VISTO l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Raddusa e l' Enti gestore di Comunità Alloggio per Disabili Psichici, redatto dall'Ufficio "Servizi Sociali" sulla base dell'allegato "D" di cui al D.P.R.S. n. 158/96 e coerentemente a quanto concordato con i legali rappresentanti degli Enti Assistenziali in sede di colloqui finalizzati alla rivisitazione del corrispettivo da erogare per il corrente anno;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la Legge 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'O.A. EE.LL. nella Regione Sicilia;

PROPONE

1) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che regola i rapporti tra il Comune di Raddusa e l' ente gestore di Comunità Alloggio per disabili psichici, redatto dall'ufficio "Servizi Sociali" sulla base dell'allegato "D" di cui al D.P.R.S. n. 158/96 e coerentemente a quanto concordato con il legale rappresentante dell' Ente Assistenziale in sede di incontri finalizzati alla rivisitazione del corrispettivo da erogare per il corrente anno;

2) Di stipulare apposita convenzione con l' Ente in premessa indicato per anni 1 (UNO) a decorrere dalla data della firma della convenzione

3) Dare atto che la convenzione sarà stipulata dal Responsabile dell'Area 1 in conformità allo schema che si approva, con riserva dell'eventuale rivisitazione del corrispettivo da corrispondere in esito ad eventuali aumenti dei finanziamenti regionali di rimborso;

4) Di stabilire che la convenzione sarà stipulata con la forma della scrittura privata, tra le parti e senza obbligo degli istituti di prestare depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;

5) Di stabilire che il presente atto identifica l' Ente con il quale questo Comune si convenzionerà e le condizioni regolanti i rapporti con lo stesso, mentre il ricovero degli utenti, verrà autorizzato di volta in volta con apposito provvedimento;

6) Di dare atto che la stipula della convenzione è subordinata alla presentazione da parte degli Enti Assistenziali di certificazione attestante quanto contenuto all'articolo 18 dello schema di convenzione approvato;

7) Autorizzare il Capo Area a predisporre tutti gli atti di competenza scaturenti dall'approvazione del presente atto;

1) 8) Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell'Ente: www.comuneraddusa.gov.it

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15-30-60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il_____e defissa il_____

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 31 GEN. 2017 al_____
Senza opposizione e reclami

Dalla residenza Municipale, li_____

Il Capo Area "" AA.GG.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici (1) giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li_____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il Presente atto è divenuto esecutivo in data 30 GEN. 2017

- [x] essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art,12 co. 2. L.R..n. 44/91);
- [ ] essendo trascorsi 10 gg. dal_____, data inizio pubblicazione (art. 12, c.1, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 30 GEN. 2017

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li_____

Il Funzionario Comunale

(1) 15 gg. per quelle ordinarie; 30gg. per gli Statuti; 60gg. per lo schema del programma Triennale delle Opere Pubbliche

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952
☎ 095/662060
FAX 095/662982

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'anno _____ , Il giorno _____ del mese di _____ nei locali del Comune di Via Garibaldi 2, tra l'Amministrazione Comunale di Raddusa legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Sinatra Francesca in qualità di Capo Area dei Servizi Sociali e la Sig.ra Bramante Cinzia Giuseppa nata a Limbiate l' 11/01/1969 e residente a Ramacca in via Etna n.9, cod. fis. BRM CZG 69A51 E591S nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "**Le Ali della Speranza Padre Pio**" con sede legale in Ramacca via Roma77, iscritta all'Albo Regionale, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali con D.R.S. n.1422 del 15/06/2016 per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psichici Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. 9 unità.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Raddusa in attuazione della legge n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio - assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociale, inducono l' A. C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale

che deve intercorrere tra l' A. C. e l'ente prescelto;

- che il predetto Ente Cooperativa Sociale "**Le Ali della Speranza Padre Pio**" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio - assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Cooperativa Sociale "**Le Ali della Speranza Padre Pio**" per la gestione della comunità alloggio sita in Ramacca, inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dal Dipartimento di salute mentale competente per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di una unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall' A. C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale e/o dimissioni degli ospedali psichiatrici previo parere del Servizio sociale comunale. L'Autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni,

maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento della comunità alloggio.
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico - fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative si sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione - lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).
- L'Ente si impegna inoltre, in particolare:
- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dell'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico - infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio - culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti

presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico - fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico - psico - sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità :

a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nello arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;

b) due assistenti agli inabili o anziani;

c) due infermieri professionali con reperibilità notturna ove l'azienda USL non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;

d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle " abilità quotidiane ";

e) un animatore in convenzione;

f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare) .....

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri

previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dell'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio dell'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenza di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività

stessa, nonché per la responsabilità civile presso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) un compenso fisso mensile di **€ 1.500,00**, per ogni posto effettivamente occupato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali)

b) Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti

regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per il territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e una attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della firma e per la durata di anni UNO

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli

adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

ART. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. Comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.
- DURC in corso di validità .

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltagirone.

Il Rappresentante legale della Cooperativa Il Capo Area